



Parco  Ticino



Comune di Torre d'Isola

# REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE



## ALLEGATO 3

Tabella A del Dlgs 222/2016 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, pubblicato in GU 26/11/2016, n. 277

Adottato con DCC n .....del.....  
Approvato con DCC n .....del.....

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma



# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

Roma - Sabato, 26 novembre 2016

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

---

N. 52/L

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222.


**Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.**



Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016.

Entrata in vigore: 11 dicembre 2016.




## S O M M A R I O


---

### DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222.

<i>Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00237) . . . . .</i>	Pag. 1
---	--------

ALLEGATO . . . . .	» 6
--------------------	-----





# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

**DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222.**

**Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 29 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 21 luglio 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

EMANA  
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.


*Oggetto*

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto.

3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

4. Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività cultu-



rali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

## Art. 2.

### *Regimi amministrativi delle attività private*

1. A ciascuna delle attività elencate nell’allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato.

2. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest’ultima produce effetto con la presentazione all’amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l’avvio, lo svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello di cui all’articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.

3. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall’articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall’articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990.

4. Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all’articolo 21-novies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l’esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell’amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

5. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica l’autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo l’applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990.

6. Le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

7. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 124 del 2015, la tabella A può essere integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si procede periodicamente all’aggiornamento e alla

pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

## Art. 3.

### *Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

#### a) all’articolo 5:

1) al comma 2, lettera d), le parole «dei certificati di agibilità» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole «Ai fini del rilascio del permesso di costruire,» sono soppresse;

3) al comma 3, la lettera a) è soppresa;

4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;

#### b) all’articolo 6:

1) al comma 1, lettera a), le parole «, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» sono soppresse;

2) al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;»;

3) al comma 1, lettera b) le parole «di rampe o» sono soppresse e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;


e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.»;

4) i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati;

5) al comma 6, lettera a), le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all’articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire,»;



c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: «Art. 6-bis. (*Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata*). — 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

#### 4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.»

#### d) all'articolo 20:

1) al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali» sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.».

e) il Capo III è così ridevominato: «Segnalazione certificata di inizio di attività»;

#### f) all'articolo 22:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole «del rilascio del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agibilità»;

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

5) al comma 6, le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;

6) al comma 7, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo» e le parole «dal secondo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23»;

#### g) all'articolo 23:


1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire»;

2) prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;



c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali reitanti precise disposizioni piano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.»

3) ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 le parole: «denuncia di inizio attività» e «denuncia» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività» e «segnalazione»;

h) all'articolo 23-bis, le parole: «articolo 6, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6-bis»;

i) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Art. 24 (L Agibilità). — 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano complete e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.»;

j) l'articolo 25 è abrogato;

k) all'articolo 26, le parole: «Il rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione della segnalazione certificata»;

l) all'articolo 31, comma 9-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

m) all'articolo 33, comma 6-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

n) all'articolo 34, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

o) all'articolo 35, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;


p) all'articolo 36, comma 1, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

q) all'articolo 38, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

r) all'articolo 39, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

s) all'articolo 40, comma 4-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

t) all'articolo 44, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;



u) all'articolo 46, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

v) all'articolo 48, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

w) all'articolo 49, comma 2, le parole «dalla richiesta del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24»;

x) all'articolo 62, comma 1, le parole «e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, sono condizionati»;

y) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis»;

2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.»;

3) al comma 8, le parole da «Per il rilascio» a «comunale» sono sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata è corredata da»;

4) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;

z) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24.»;

2) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

3) al comma 5, le parole «Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità» sono sostituite dalle seguenti: «I controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 prevedono la verifica».

#### Art. 4.

##### *Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza*

1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 110 è sostituito dal seguente: «L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune

corredato dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»;

b) il secondo comma dell'articolo 110 è abrogato;

c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere.».

2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

#### Art. 5.

##### *Livelli ulteriori di semplificazione*

1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni finali*

1. L'articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 2016


MATTARELLA

PADOAN, il Ministro supplente ex articolo 8, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400

MADIA, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

ALFANO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO




ALLEGATO

## TABELLA A

La presente tabella individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l’eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.


Con riferimento al regime amministrativo:

- Quando la tabella indica la **Comunicazione**, quest’ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all’articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990 o all’amministrazione competente. Qualora per l’avvio, lo svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello unico.
- Quando la tabella indica la **SCIA**, si applica l’art. 19 della legge n. 241 del 1990: l’attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia) l’amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere normativa vigente.
- Quando la tabella indica la **SCIA unica**, si applica l’art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarsi alla normativa vigente.
- Quando la tabella indica la **SCIA condizionata** ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall’art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.
- Quando la tabella indica l’**Autorizzazione**, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.
- Quando la tabella indica l’**Autorizzazione più la Comunicazione**, alla domanda per l’Autorizzazione l’interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all’istanza per l’avvio di un’attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all’istanza per una media struttura di vendita).




*Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L'amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell'amministrazione pubblica.*  
*La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.*

*Nella Sezione II - Attività edilizia viene effettuata anche una ricognizione completa degli interventi edili, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un'apposita legenda.*



**SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI**

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA
- 1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare.....
- 1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare.....
- 1.3. Media struttura di vendita NON alimentare.....
- 1.4. Media struttura di vendita alimentare.....
- 1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare.....
- 1.6. Grande struttura di vendita alimentare.....
- 1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare.....
- 1.8. Commercio all'ingrosso alimentare.....
- 1.9. Vendita da parte di produttori agricoli.....
- 1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti.....
- 1.11. Forme speciali di vendita.....
- 2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
- 2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – non alimentare.....
- 2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – non alimentare.....
- 2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - alimentare.....
- 2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - alimentare.....
- 3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
- 3.1 Altre attività di somministrazione.....
- 4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI.....
- 5 ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO.....
- 6 SALE GIOCHI.....



6.1	Esercizio di sale giochi.....
6.2	Esercizio di scommesse.....
7	AUTORIMESSE.....
8	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.....
9	OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI .....
10	ACCONCIATORI ED ESTETISTI.....
11	PANIFICI .....
12	TINTOLAVANDERIE.....
13	ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA.....
14	ALTRÉ ATTIVITÀ .....

## SEZIONE II - EDILIZIA

### 1. RICONIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI

1.1. Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990).....

1.2. CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990).....

1.3. Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001].....

### 2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO


3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI .....

## SEZIONE III - AMBIENTE

- 1.1. AIA - Autorizzazione integrata ambientale.....
- 1.2. VIA - Valutazione di impatto ambientale.....
- 1.3. AUA - Autorizzazione unica ambientale .....



- 1.4. Emissioni in atmosfera.....
- 1.5. Gestione rifiuti.....
- 1.6. Inquinamento acustico.....
- 1.7. Scarichi idrici.....
- 1.8. Dighe.....
- 1.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici .....



## SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI

### 1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA


#### 1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
1. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi.  La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che è trasmesso a cura del SUAP ai V.V.E.	D.Lgs. n. 59/2010, art 65, c.1 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett d) e 7  D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
2. Subingresso	Comunicazione	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade	Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:  Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del	D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c. 5  D.Lgs. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.		SUAP ai V.V.F.		
3.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c.5

## 1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria;	D.Lgs. n. 59/2010, art 65, c.1 D.Lgs. n. 114/1998, art. 4, c. 1 lett. d) e 7
4.	Apertura Trasferimento di sede Ampiamento		<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c.5</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</p> <p>sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
		SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi;	
			<p>In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzani), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura</p>	



ATTIVITÀ D.P.R. n.151/2011.	RICHE AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFRIMENTI NORMATIVI	
5. Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:  La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.  In caso di esercizio con superficie totale linda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
6. Cessazione	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura preventzione incendi:  Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
			D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

### 1.3. Media struttura di vendita NON alimentare


ATTIVITÀ	RICHE AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFRIMENTI NORMATIVI
7. Apertura Ampiamento Trasferimento di sede	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		Regime	Regime	
magazzini), inferiore a 400 mq.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c. 5
8. in esercizio con superficie totale linda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
9. di esercizio con superficie totale linda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	Subingresso	Comunicazione	La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai V.V.F. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c. 5 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
in esercizio con superficie totale linda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	Subingresso	Comunicazione per comunicazione per incendi:	Comunicazione per subingresso per voltura prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c. 5 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
10. in esercizio con superficie totale linda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	Cessazione	Comunicazione	Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai V.V.F.	D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c. 5
11.				

#### 1.4. Media struttura di vendita alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 90 giorni più SCIA sede	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:	
12.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede	di esercizio con superficie totale linda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 4, c.1, lett. c) e 8 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
13.	Subingresso	SCIA unica	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
13.	in esercizio con superficie totale linda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 4, c.1, lett. c) e 8 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
14.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA unica	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 4, c.1, lett. c) e 8 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
14.	di esercizio con superficie totale linda, comprensiva di servizi e depositi (es.	Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 90 giorni più SCIA unica	La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VVF.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.		La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.		
		Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.		
15.	Subingresso in esercizio con superficie totale linda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per volturna prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	AI fini della volturna della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VVF.
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
16.	Cessazione	Comunicazione		



### 1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		AMMINISTRATIVI	REGIMI	
17. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 180 giorni (60 per indicre la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:	D.Lgs. n.114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e g D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69	
18. Subingresso	Comunicazione	La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.		
19. Cessazione	Comunicazione	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.19, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.		
		Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69	
		Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.		
			D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5	

### 1.6. Grande struttura di vendita alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		AMMINISTRATIVI	REGIMI	
20. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	Autorizzazione-Silenzio assenso, decorsi 180 giorni (60 per indicre la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA unica	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e g D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.		

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REGIME AMMINISTRATIVO	
21.	Subingresso	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi previsti. Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi:
22.	Cessione	Comunicazione	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP al V.V.F.
				D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.
23.	Apertura Trasferimento sede Ampliamento Subingresso	Comunicazione	La comunicazione è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett. a) e 5, c. 11 D.Lgs. n. 59/2010 art. 71, c. 1 Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi

## 1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		AMMINISTRATIVI	AMMINISTRATIVI	
In caso di esercizio con superficie totale linda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq. o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.		Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.		D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
a) Apertura, trasferimento di sede, ampliamento	a) SCIA unica	a) Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:		
		La SCIA prevenzione intendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VVF.		
b) Subingresso	b) Comunicazione	b) Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:		
		Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VVF.		
24. Cessazione	Comunicazione			D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

### 1.8. Commercio all'ingrosso alimentare

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			notifica sanitaria:	
25.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento  SCIA unica	Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett. a) e 5, c. 11  D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c. 1	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulligiene dei prodotti alimentari
		La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL e alla Camera di Commercio. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste assverazioni.		
		Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività.		
		Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.		D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
		Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:		
		In caso di esercizio con superficie totale linda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP al VVF.
26.	Subingresso  SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:		
		La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa		


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		SCIA unica	SCIA più di un'ASL	
27.	Cessazione	In caso di attività soggetta a prevenzione incendi, la relativa comunicazione ai fini della voltura è trasmessa a cura del SUAP ai VVF.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5	
	Comunicazione			

### 1.9. Vendita da parte di produttori agricoli

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		SCIA unica	SCIA più di un'ASL	
28.	Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati.	Comunicazione al SUAP ove ha sede l'azienda o ove si intende esercitare la vendita.	Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.	D.Lgs. n. 228/2001, art. 4 Alta vendita diretta non si applica il D.lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c. 7, D.lgs. n. 2001/228, art. 4, c. 2, lett. d), D.lgs. n. 114/1998)

**1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti**


<b>ATTIVITÀ</b>		<b>REGIME AMMINISTRATIVO</b>			<b>CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI</b>			<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>			
<b>29.</b>	Vendita al minuto di alcolici in:	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;	D.Lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9					
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione			b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;						
	c) in caso di attività commerciale già avviata.	c) Comunicazione			c) Comunicazione per la vendita al minuto di alcolici.						
<b>30.</b>	Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in:	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art 5	La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata: a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestualmente alla presentazione dell'istanza; c) all'avvio della vendita al minuto di alcolici (successivo a quello dell'attività).	D.Lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9					
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione		D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art 11, c. 14							
	c) in caso di attività commerciale già avviata.	c) Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;						
					c) Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.						
					La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della salute, è presentata: a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestualmente alla presentazione dell'istanza;						



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI			RIFERIMENTI NORMATIVI
		c) all'avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari (successivo a quello dell'attività).			
31.	Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in:	a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita; c) in caso di attività commerciale già avviata.	a) SCIA unica b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione c) comunicazione	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione; b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione; c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione.	D.Lgs. n. 504/1995, art 25, commi 1 e 4 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato 1, punto 3, lett. b)
32.	Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi in:	a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita.	a) SCIA unica b) Autorizzazione-Silenzio	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compresi; b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande	D.P.R. n. 151/2011 D.Lgs. n. 504/1995, art 25, commi 1 e 4 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		assesso più Comunicazione	c) in caso di attività commerciale già avviata.	
			<p>c) Comunicazione</p> <p>La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;</li> <li>b) contestualmente all'istanza;</li> <li>c) all'avvio della vendita al minuto di gas infiammabili (successivo a quello dell'attività).</li> </ul> <p>In caso di vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai V.V.F.</li> <li>b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai V.V.F.</li> </ul>	<p>D.P.R. n. 290/2001, art. 21 e 22</p> <p>D.Lgs. n. 150/2012, art. 10</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 46</p>
33.	Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in:	<p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media grande struttura di vendita;</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA condizionata</p> <p>b) Autorizzazione</p> <p>c) Autorizzazione</p>	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) contestualmente alla SCIA;</p>


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		b) contestualmente all'istanza;	c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di prodotti fitosanitari (successivo a quello dell'attività).	
34. vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, prodotti di origine minerale e industriali destinati all'alimentazione animale:	<p>a) esercizio vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita;</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>In caso di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA preventiva inendi deve essere presentata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p>	<p>In caso di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA preventiva inendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai V.V.F.</p>	<p>L.n. 281/1963</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p> <p>D.P.R. n. 151/2011, - Allegato I, punto 46</p> <p>Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi</p>
			<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;</p> <p>c) SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale.</p>	<p>La SCIA deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:</p>



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTO NORMATIVO
		<p>a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) contestualmente all'istanza;</p> <p>c) all'avvio dell'attività di vendita al minuto (successivo all'avvio dell'attività)</p> <p>In caso di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai V.V.F.</p> <p>b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai V.V.F.</p>	<p>Tesio unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 127, c.1 e 128</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p>
35.	Vendita di oggetti preziosi	<p>in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita;</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p> <p>a) SCIA condizionata</p> <p>b) Autorizzazione/silenzio-assenso</p> <p>c) Autorizzazione/silenzio-assenso</p>	<p>L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) contestualmente alla SCIA;</p> <p>b) contestualmente all'istanza;</p> <p>c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell'attività).</p> <p>La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore.</p> <p>L'attività non può essere iniziata prima del rilascio dell'autorizzazione o del decorso il termine per il silenzio-assenso.</p>



ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
36.	Vendita di armi diverse da quelle da guerra in:	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA condizionata	a) SCIA per l'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, c. 1	
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato 1, punto 18	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato 1, punto 18
	c) in caso di attività commerciale già avviata.	c) Autorizzazione	c) Autorizzazione	c) Autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9	
37.				L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera: a) contestualmente alla SCIA; b) contestualmente all'istanza; c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di armi diverse da quelle da guerra (successivo a quello dell'attività).		
				La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.		
				Nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplosivi, la SCIA preventivamente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.		
					Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art. 4	Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art. 4
					Regolamento 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a	Regolamento 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a
				a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;		
				a) SCIA condizionata		



ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione		
c) in caso di attività commerciale già avviata.		c) Autorizzazione	<p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;</p> <p>c) Autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.</p> <p>L'istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Regione per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) contestualmente alla SCIA;</p> <p>b) contestualmente all'Istanza;</p> <p>c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.</p> <p>La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p>	<p>verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, art. 31</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 16</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 66</p> <p>Regolamento n. B52/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulligiene dei prodotti alimentari</p>

### 1.1.1. Forme speciali di vendita<sup>1</sup>

#### 1.1.1.1 Vendita in spacci interni


ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	Apertura	Trasferimento di sede		
38.				

<sup>1</sup> La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con le forme speciali di vendita indicate nella presente sottosezione, è soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10.


ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI	
aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi		a) settore alimentare	non	a) SCIA	b) SCIA unica	b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c. 5 D.Lgs n. 59/2010, art 66 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
		b) settore alimentare				La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
39.	Sabingresso						D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c. 5 D.Lgs n. 59/2010, art 66 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

## 1.1.1.2 Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI												
4.1.	<p>Apertura</p> <p>Trasferimento di sede</p> <p>Ampliamento</p> <p>attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici</p> <p>a) in esercizio di vicinato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. non alimentare</li> <li>2. alimentare</li> </ol> <p>b) in media struttura di vendita:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. non alimentare</li> <li>2. alimentare</li> </ol> <p>c) in grande struttura di vendita:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. non alimentare</li> <li>2. alimentare</li> </ol>	<p>a)</p> <table border="0"> <tr> <td>1. SCIA</td> <td>2. SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria</td> </tr> <tr> <td>2. SCIA unica</td> <td></td> </tr> </table> <p>b)</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)</td> <td>b) e c)</td> </tr> <tr> <td>2. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)</td> <td>2. Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria</td> </tr> </table> <p>c)</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)</td> <td>più SCIA</td> </tr> </table>	1. SCIA	2. SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria	2. SCIA unica		1. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)	b) e c)	2. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)	2. Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria	1. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)		2. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)	più SCIA	<p>D.Lgs. n.59/2010, art.65, c.1 D.Lgs. n.114/1998, artt.7,8,9 e 17, c.4</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>a) in esercizio di vicinato: compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL;</p> <p>In caso di settore alimentare la notifica sanitaria deve essere presentata:</p> <p>a) in esercizio di vicinato: compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL;</p>
1. SCIA	2. SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria														
2. SCIA unica															
1. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)	b) e c)														
2. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)	2. Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria														
1. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)															
2. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)	più SCIA														




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		b) e c) in media e grande struttura di vendita: contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
42.	Subingresso in attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici:	a) settore alimentare  b) settore alimentare	D.Lgs. n. 59/2010, art 65, c.1  D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c. 5  Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
43.	Cessazione di attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici	non  a) Comunicazione  b) SCIA unica	D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c.5  Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.



## 1.1.1.3 Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI INFORMATIVI
		44.	45.	
Avvio dell'attività				D.Lgs. n. 114/1998, art. 17
di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici				D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
a) settore non alimentare	a) SCIA			
b) settore alimentare	b) SCIA unica			
		b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:		
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
		b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	Le successive installazioni/ disinistallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 17 e 26, c. 5
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Subingresso				
nell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici				
a) settore non alimentare	a) Comunicazione			
b) settore alimentare	b) SCIA unica			
		b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:		
			La notifica sanitaria deve essere presentata	




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI
		<b>ART. 11.11.4 Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio <i>on line</i> (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).</b>
46.	Cessazione Comunicazione	<p>conestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Le successive installazioni/ distinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL.</p>
		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
47.	Avvio	<p><b>ART. 11.11.5 Avvio dell'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione</b></p> <p>a) settore alimentare b) settore alimentare</p> <p>a) SCIA b) SCIA unica</p> <p>b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>
		D.Lgs. n. 114/1998, art. 18
48.	Subingresso	<p>in attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione</p>
		D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 5
		Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
		D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1
		Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

	a) settore non alimentare	a) Comunicazione		sull'igiene dei prodotti alimentari
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	
49.	Cessazione	Comunicazione	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.1.2.5 Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori – alimentare e non alimentare (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

ATTIVITÀ	RIGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
50.	Avvio dell'attività  di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori  a)settore non alimentare  b)settore alimentare	a)SCIA  b) SCIA unica	D.Lgs. n.114/1998, art. 19  D.Lgs. n.59/2010, art. 69, c. 1 e 5  Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
		b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 3  La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
Nei casi di esercizio dell'attività incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più comunicazione dell'elenco degli incaricati:  La comunicazione dell'elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato	D.Lgs. n. 114/1998, art. 19, c. 4



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI INFORMATIVI
51.	Subingresso nell'attività di vendita ai dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori a) settore non alimentare b) settore alimentare	della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP al Questore.  Le successive comunicazioni relative all'elenco degli incaricati sono presentate al SUAP, che le trasmette al Questore.	D.Lgs. n.114/1998, artt. 19 e 26, c. 5  D.Lgs. n. 59/2010, artt. 69, c. 1 e 5  Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
52.	cessazione	a) Comunicazione b) SCIA unica  La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:  La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
53.	Avvio	Autorizzazione	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5  L'autorizzazione è rilasciata contestualmente alla

## 2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA<sup>2</sup>

### 2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – non alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI INFORMATIVI
53.	Autorizzazione	L'autorizzazione è rilasciata contestualmente alla	D.Lgs. n.114/1998, art. 28 c. 3

<sup>2</sup> La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, è soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10.

			concessione del posteggio.
54.	Subingresso	Comunicazione	D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 D.lgs. n. 114/1998, artt 26, c. 5 e 30, c. 1
55.	Cessazione	Comunicazione	D.lgs. n. 42/2004, art. 52 D.lgs. n. 114/1998, artt 26, c. 5 e 30, c. 1

## 2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – non alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			Autorizzazione	D.Igs. n. 42/2004, art. 52 D.lgs. n. 114/1998, artt 28, c 4 e 16
56.	Avvio			
57.	Subingresso	Comunicazione	D.lgs. n. 114/1998 artt 26, c. 5 e 30 c. 1	
58.	Cessazione	Comunicazione	D.lgs. n. 42/2004, art. 52 D.lgs. n. 114/1998, artt 26, c. 5 e 30, c. 1	

## 2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			Autorizzazione più SCIA	D.Igs. n. 114/1998, art 28 c 3
59.	Avvio	Autorizzazione più SCIA notifica sanitaria: L'autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio. La notifica sanitaria deve essere presentata	L'autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: L'autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio. La notifica sanitaria deve essere presentata	D.Igs. n. 42/2004, art. 52 D.lgs. n. 114/1998, artt 28, c 4 e 16 Regolamento n. 852/2004/CE dcl


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		SCIA unica	Subingresso	
60.	contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:  La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Comunicazione per subingresso più SCIA per D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1  D.Lgs. n. 42/2004, art 52  Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1  D.Lgs. n. 42/2004, art 52  Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
61.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1  D.Lgs. n. 42/2004, art 52  Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
Avvio	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:		D.Lgs. n. 114/1998, art 28, c. 4 e 16  D.Lgs. n. 42/2004, art 52  Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
62.		La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.		
63.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:  La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	D.Lgs. n. 114/1998 artt. 26, c. 5 e 30 c. 1  D.Lgs. n. 42/2004, art 52  Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

## 2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – alimentare


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
64.	Cessazione	Comunicazione	Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1

### 3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
65.	<b>Apertura</b> <b>Trasferimento di sede</b> <b>Ampliamento</b>	<b>Autorizzazione, silenzio assenso (60 giorni) più SCIA</b>  Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate	<b>Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:</b>  La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1  Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86  Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	<b>Apertura</b> <b>Trasferimento di sede</b> <b>Ampliamento</b>	Di esercizio di somministrazione	La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.  In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1  Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86  Regolamento n. 852/2004/CE del




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI INFORMATIVI
		SCIA	SCIA unica	
di alimenti e bevande in zone tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione/silenzio assenso (60 giorni) più SCIA unica	a) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:	<p>Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA unica svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Al fine dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato della SCIA unica.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione più SCIA	b) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:	b) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA, che è trasmessa a cura del SUAP</p>



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI	
		RIFERIMENTO NORMATIVO	RIFERIMENTO NORMATIVO
		<p>all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>L'istanza e la documentazione di <b>impatto acustico</b>, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti</p>	<p>DLgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>
66.	<b>Subingresso</b> in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande <b>in zone tutelate</b>	<b>SCIA unica</b>	<p>Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>
67.	<b>Aperitura</b> <b>Transferimento di sede</b> <b>Appiattimento</b>	<b>SCIA unica</b>	<p>SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione</p>



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI INFORMATIVI
	<p>Apertura Trasferimento di sede Ampliamento</p> <p>Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p>	<p>a) SCIA unica</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale:</p>	<p>D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p> <p>a) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Al fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica</p>




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		SCIA più nulla osta di di impatto acustico:	
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazioni per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti</p>	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
68.	Subingresso	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>

**3.1 Altre attività di somministrazione**  
 (Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI RIGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
69. Attività di somministrazione ai domicilio del consumatore	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs.n.59/2010, art. 64, c. 1 e 2 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
		Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	L.n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c)
70. Avvio Ampliamento Subingresso	SCIA unica	SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:  La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n.59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16, 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
		La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULP3.  Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	L.n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c) D.Lgs. n.59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			a) SCIA unica	b) SCIA condizionata
dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	<p>a) SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione a 1.10, si applicano i regimi amministrativivi previsti.</p>	<p>b) in caso di emissioni superiori</p>	



ATIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI INFORMATIVI	
ai limiti della zonizzazione	subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi previsti</p>	In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	D.P.R. n. 235/2001, art 2 D.Lgs. n. 59/2010, art 64, c. 1, 2 e 7 L. n. 287/1991, art 3, c. 6, lett. e)
71.	Avvio Subingresso dell'attività di somministrazione da parte di	SCIA unica	SCIA per avvio e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			SCIA	SCIA per avvio e subingresso
associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)	della SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16, 86  La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	D.P.R. n. 917 del 22/12/1986  Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari	
	In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.		
Avvio Subingresso	dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004) in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:		D.P.R. n. 235/2001, art. 2  D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7  L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)  Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16, 86  D.P.R. n. 917 del 22/12/1986  Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari	L. n. 447/1995, art. 8  D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B  D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie	a) SCIA unica		




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI INFORMATIVI	
della zonizzazione comunale;			
		a) SCIA per avvio e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:	
		<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Al fine dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	
		b) SCIA condizionata	
		b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
		acustico, recata da un tecnuco competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.	In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti	
72.	Avvio Subingresso Ampliamento	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	D.P.R. n. 235/2001, art. 3, c. 1 D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 L.n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR- Testo unico delle imposte dei redditi)



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			L. n. 447 del 1995, art. 8	D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
Avvio Subingresso Ampiamento dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TURR, testo post riforma 2004), in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali			a) Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico; La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.	
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;			a) Autorizzazione più SCIA unica	



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	
		<p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione più SCIA	<p>b) Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TUFPS.</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			SCIA unica	SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:
73.	Avvio Subingresso Ampliamento dell'attività di sommministrazione nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco		D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Art. 16, 86	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g)
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			La SCIA svolge anche la funzione di un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Art. 16, 86
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
				L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	<p>a) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>D.P.R. n. 59/2013</p>
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	<p>b) SCIA condizionata</p>	<p>b) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p>	<p>L'istanza e la documentazione di impatto</p>




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI INFORMATIVI	
			SCIA unica	SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:
74.	Avvio Subingresso Ampliamento delle attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico	<p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p> <p>SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. h)</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Regolamento n. 952/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari 16 e 86 TULPS.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>




## 4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		SCIA per notifica sanitaria:	In caso di struttura con più di 25 posti letto, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
75. Strutture ricettive	SCIA unica	La <b>notifica sanitaria</b> per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	In caso di struttura con più di 25 posti letto, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai V.V.F.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt 16 e 86 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 66
76. Stabilimento balneare - Avvio dell'attività	SCIA previa concessione demaniale	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art 86, c. 1 e 2
Stabilimento balneare - Avvio dell'attività con somministrazione di cibi e bevande	SCIA unica previa concessione demaniale	La <b>concessione demaniale</b> resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione	In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.	D.Lgs. n. 59/2010, art 64, c. 1
		SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: la <b>concessione demaniale</b> resta disciplinata dalle norme del codice della		Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art 86



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			Regime amministrativo
navigazione			D.Lgs. n. 504/1995, art. 29 e 63 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
			La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 36 TULPS.
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
			In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.
Stabilimento balneare - Avvio dell'attività con impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L.n. 447 /1995, art.8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
			a) SCIA (previa concessione demandata) per avvio dell'attività più comune di impatto acustico:  a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;
			Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica. La concessione demandata resta disciplinata dalle norme del codice della




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONI DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		b) SCIA condizionata previa concessione demaniale	b) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico.	
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione		In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.  navigazione.	L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SIAP contestualmente alla SCIA.  L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.  La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione.  In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.	In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.
77.	ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO			L. n. 447/1995, art. 8  D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B


ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			D.P.R. n. 59/2013	
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:  con emissioni sonore				
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Comunicazione			
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione			
7.B. Attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.	Autorizzazione			
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di				

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:	<p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) Autorizzazione più comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione acustico:</p> <p>i) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>ii) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>	D.P.R. n. 59/2013
79.	Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.	<p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p>	<p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione</p>


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	INTERVENTI NORMATIVI	
			b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione
		impatto acustico:	La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	<p>b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>
30.	Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività.			<p>Autorizzazione</p> <p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art 80</p> <p>Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art 141, c.2</p> <p>All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2,</p>




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			L. n. 447/1995, art. 8	D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:		a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'Istanza	
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;		b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'Istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'Istanza.	
			Autorizzazione per l'attività di spettacolo più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65
			In caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie superiore a 200 mq con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l'Istanza contiene la SCIA prevenzione incendi.	La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'Istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV. F.



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI RISCHI AMMINISTRATIVI	INTERVENTI NORMATIVI	
			L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80
61. Spettacolo viaggiante fino a Autorizzazione di 200 persone		<p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</li> <li>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</li> </ul>	<p>a) Autorizzazione più comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>L.n. 337/1958</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p> <p>L.n. 447/1995, art. 8</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: la relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			L. n. 337/1968	D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. S9/2013
82. Spettacolo viaggiante oltre le 200 persone	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.  In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	L. n. 447/1995, art. 8  D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B  D.P.R. n. S9/2013	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:  La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza  b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:
		Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:  a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;  b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione		L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.



## 6 SALE GIOCHI

## 6.1 Esercizio di sale giochi


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI DIRIGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		L'istanza deve essere presentata al SUAP.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 86 e 110	
83. Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) TULPS (ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario	Autorizzazione	Successivamente al rilascio della sala dell'autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIIS presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 1 e 8 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65	
In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VVF.				
Messa in esercizio di ciascun apparecchio	Autorizzazione	L'istanza prevista nel caso in cui l'esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	L.n. 388/2000, art. 33 c.1	
		In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.		
84. Esercizio con apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT).	Autorizzazione	L'istanza è presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 88 e 110	
		Successivamente al rilascio della sala dell'autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIIS presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.	D.L. n. 40/2010, convertito nella L.n. 73/2010, art. 2, c. 2-quater D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65	



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.	
		In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai V.V.F.	
ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
85. Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per avvio dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 88 D.P.R. n. 151/2011
		L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.	
		L'esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	
		Prima dell'avvio dell'attività occorre un collaudo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.	
		La SCIA prevenzione incendi deve essere	


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI RIGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		CONCENTRAZIONE DI RIGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
7 AUTORIMESSE <sup>3</sup>	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI RIGIMI AMMINISTRATIVI	CONCENTRAZIONE DI RIGIMI AMMINISTRATIVI
86.	Autorimessa senza lavaggio auto, con scarico acque	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VVF.	D.P.R. n. 480/2001 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75
	Autorimessa con lavaggio auto e scarico acque	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più AUA per scarico acque: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP ai VVF. L'Istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss. D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75 D.P.R. n. 59/2013

<sup>3</sup> Le attività di cui alla presente sottosezione e a quelle successive, riconducibili alla nozione di "industria insulubre" di cui all'articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) e relativi provvedimenti attuativi, sono assoggettate anche alla comunicazione al Sindaco, da effettuare quindici giorni prima dell'avvio dell'attività.



## 8 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		assesto	installazione ed esercizio di nuovo impianto;	
87.	<p><b>Installazione ed esercizio di nuovo impianto;</b>  <b>Esercizio provvisorio;</b>  <b>Aggiunta carburanti in impianti esistenti.</b></p> <p><b>Scarico acque, in caso di lavaggio auto</b></p>	<p><b>Autorizzazione /Silenzio (decorsi 90 gg.) più SCIA</b></p> <p><b>Autorizzazione</b></p>	<p><b>Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti più SCIA per prevenzione incendi;</b></p> <p><b>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VVF.</b></p> <p><b>Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti più AUA per scarico acque;</b></p>	<p>D.Lgs. n. 32/1998 art.1, c.1,2 e 3  D.P.R. n. 151/2011</p> <p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.  D.P.R. n. 59/2013</p>
88.	<p><b>Trasferimento di titolarità Subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarità</b></p>	<p><b>Comunicazione</b></p>	<p><b>In caso di presenza di lavaggio auto, l'istanza di AUA è presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.</b></p> <p><b>La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</b></p> <p><b>Comunicazione per trasferimento di titolarità, subentro nuovo gestore (senza trasferimento della titolarità) più comunicazione per voltura prevenzione incendi;</b></p>	<p>D.Lgs. n. 32/1998, art. 1, c. 4, 6 e 6-bis  D.P.R. n. 151/2011</p> <p>Comunicazione al SUAP che, in caso di trasferimento di titolarità, la trasmette a Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni.</p>



9 OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI<sup>4</sup>

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI INFORMATIVI
		SCIA unica	SCIA condizionata	
89.	Esercizio di attività  Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti			L. n. 224/2012  D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D.Lgs. n. 112/1998, art. 22 L. n. 122/1992  L. n. 447/1995, art. 8  D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
	Coia impatto acustico: a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica		
			La SCIA Unica comprende la comunicazione di impatto acustico mediante compilazione di apposito modulo allegato della SCIA unica.	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata		b) SCIA per avvio dell'attività più nulla csta di impatto acustico:  L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.
				SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi: D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punti 53 e 54
	Prevenzione incendi in caso di:	SCIA unica		La SCIA per prevenzione incendi deve essere
		a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per		



<sup>4</sup> Nella presente e nelle successive sottosezioni della sezione i sono indicati autonomamente gli specifici regimi giuridici necessariamente correlati alle diverse attività.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq. b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.	Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg <sup>s</sup>	SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:	L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP contestualmente alla SCIA. Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratt di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale. In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V, Allegato IV, parte II D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett.a)
Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg <sup>s</sup>	Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero superiore a 20 kg	SCIA per avvio dell'attività più AUA per emissioni in atmosfera:	L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett.a)
90.	Subingresso	Comunicazione	In caso di emissione di rumori superiori a L. n. 224/2012	

<sup>5</sup> La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REGIME AMMINISTRATIVO	
Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommistri		quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP.	L. n. 122/1992 D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D.lgs. n. 112/1998, art. 22 D.P.R. n. 387/1994	D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D.lgs. n. 112/1998, art. 22 D.P.R. n. 387/1994
Prevenzione incendi in caso di:	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per vettura prevenzione incendi;	L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B	D.P.R. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
		Ai fini della vettura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VVF.		D.P.R. n. 59/2013 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punti 53 e 54
ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REGIME AMMINISTRATIVO	
91. Aperura	SCA			L. n. 174/2005, art. 2, c. 2, 3e 4
	Trasterimento di sede			D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 2
	Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere)			

## 10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		SCIA condizionata	SCIA per apertura, trasferimento di sede dell'attività più AUA per scarico acque:	
Apertura Trasferimento di sede	Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere) con consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività per	L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 D.P.R. n. 59/2013, artt. 3 e 4	L.n. 1/1990, artt. 2, 4, c. 5, 6 e 10, c.1 D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.2
92.	Attività di estetista	SCIA		
ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
93.	Apertura Trasferimento Trasformazione	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	D.L. n. 22/3/2006, convertito con L.n. 248/2006, art. 4, c. 2 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla igiene dei prodotti alimentari SUAP all'ASL.
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 74
			La SCIA prevenzione incendi deve essere compilato un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del	



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	SUAP ai VV.F.
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/giorno <sup>6</sup>	SCIA condizionata	<p>SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:</p> <p>L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP.</p> <p>Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.</p> <p>In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art 272, c. 2, Parte V Allegato IV , parte II</p> <p>D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)</p>
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 1500 kg/giorno	SCIA condizionata	<p>SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più AUA per emissioni in atmosfera:</p> <p>L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.</p> <p>La Conferenza di servizi è convocata entro 5</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art 269</p> <p>D.P.R. n. 59/2013, art 7 e Allegato I, lett. h)</p>

<sup>6</sup> La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO		RIFERIMENTI NORMATIVI
	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	giorni dal ricevimento dell'istanza	
Scarichi di acque reflue industriali in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività	SCIA condizionata	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 D.P.R. n. 59/2013

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO		RIFERIMENTI NORMATIVI
	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	giorni dal ricevimento dell'istanza	
94. Attività di tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica	SCIA	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi:	L. n. 84/2006 D.Lgs. n. 59/2010, art. 79 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 74
In caso di utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso	SCIA unica	La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VVF.	SCIA per avvio dell'attività più AUA per scarico acque:
Scarichi di acque reflue industriali in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino oltre 160 kg di biancheria al giorno	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 D.P.R. n. 59/2013

## 12 TINTOLAVANDERIE

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pelzani, escluse le pellicce, e delle pulituttolavanderie a ciclo chiuso <sup>7</sup>	SCIA condizionata	<p>La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera;</p> <p>L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP.</p> <p>Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.</p> <p>In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	D.lgs. n. 152/2006, art. 275, c. 20 c parte VII, Allegato III alla Parte V

## 13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
95. Avvio dell'attività	SCIA	<p>In caso di tipografie e litografie:</p> <p>impatto acustico:</p> <p>a) se non si superano le soglie</p> <p>a) SCIA unica</p>	<p>L.n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p>


<sup>7</sup> La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
della zonizzazione comunale;			D.P.R. n. 59/2013
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	<b>b) SCIA condizionata</b>	<p>La relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.</p> <p>b) SCIA per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico:</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA unica. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p>	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, Punto 76
In caso di tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	SCIA unica	<p>SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VVF.</p>	D.P.R. n. 152/2006, art 124 e ss.
In caso di scarico di acque reflue industriali	SCIA condizionata	<p>SCIA per avvio dell'attività più AUA per scarico acque:</p> <p>L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p>	D.Lgs. n. 152/2006, art 124 e ss.
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di	SCIA condizionata	<p>SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:</p> <p>L'istanza per l'autorizzazione generale, o</p>	D.Lgs. n. 152/2006, art 272, c. 2 e parte II, Allegato IV alla Parte V D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI	
		SCIA	AUA		
prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similiari) non superiore a 30 kg <sup>8</sup>		In AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP. Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.	In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)	
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, scriprafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similiari) superiore a 30 kg	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più AUA per emissioni in atmosfera:	L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)	
14 ALTRE ATTIVITÀ		ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
96. Locali di stallaggio	SCIA	La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all'art. 86 TULPS.		Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1, secondo periodo	

<sup>8</sup> La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

			D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 4
97.	Installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di straordinarie illuminazioni pubbliche, quali festività civili, religiose	Comunicazione	E' necessario, prima dell'avvio delle attività, trasmettere al Comune la certificazione degli impianti.
98.	Autoscuole	SCIA	Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 110
99.	Scuole nautiche	SCIA	D.Lgs. n. 285/1992, art. 123
100.	Centri di revisione di veicoli a motore	Autorizzazione più SCIA	D.M. n. 317/1995 Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole
101.	Facchiniaggio	SCIA	D.Igs. n. 171/2005, art. 42.
102.	Attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio, produzione di latte crudo	SCIA unica	D.Lgs. n. 285/1992, art. 80, c.8 D.Lgs. n. 112/1998, art. 105, c. 3 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69 L. n. 57/2001, art. 17 D.M. 221/2003 D.Lgs. n. 59/2010, art. 72 Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934 Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94 D.P.R. n. 317/1996 [Registrazione all'anagrafe animale per l'orientamento o l'aggiornamento del codice Aziendale] Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio



			sull'igiene dei prodotti alimentari
			D.P.R. n. 320/1954 art. 17
			D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 3
			D.P.R. n. 558/1999, art. 7
			D.Lgs. n. 112/1998, art. 22, c. 3, jett. b)
			D.M. n. 274/1997
			L.n. 82/1994
			Norme regionali
			Regolamentazione comunale
103.	<b>Esercizio di una stalla di sosta Impresa di pulizie disinfezione, disinfestazione, e deratizzazione di sanificazione</b>	<b>Autorizzazione SCIA</b>	L'istanza è presentata al Comune competente. La SCIA è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio.
104.	<b>Esercizio di attività di strutture per la prima infanzia (asili nido, micrionido, nido aziendale, ecc.)</b>	<b>Autorizzazione (se prevista da legge regionale)</b>	<b>Autorizzazione del Comune su parere dell'ASL.</b> In caso di un asilo nido con oltre 30 persone, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VVF.
105.	<b>Agenzie di pubblici incanti</b>	<b>Comunicazione</b>	La comunicazione deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.
106.	<b>Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti</b>	<b>Autorizzazione</b>	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.
107.	<b>Altre agenzie d'affari</b>	<b>Comunicazione</b>	La comunicazione è presentata al SUAP
			D.Lgs. n. 112/1998, art. 163

## SEZIONE II - EDILIZIA

La sottosezione 1 effettua la ricognizione degli interventi edili e dei relativi regimi amministrativi, indicando nell'apposita colonna l'eventuale concentrazione di regimi.

Nelle sottosezioni successive vengono individuati, per le attività soggette a permesso di costruire, a SCIA, a CILA e per le attività libere, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittinazione o atti di assenso comunque denominati. Per ciascuno di essi, nelle apposite colonne, viene individuato il regime amministrativo e viene descritta l'eventuale concentrazione dei regimi.

In particolare, nel caso in cui per la CILA e la SCIA sia necessario acquisire altri atti di assenso, nell'apposita colonna è indicato "CILA e SCIA più autorizzazioni" o "SCIA unica", anziché SCIA condizionata come nelle altre tabelle. La scelta nasce dall'esigenza di contempiare in un unico prospetto "comunicazioni" con diversa denominazione (la CILA, appunto, ovvero la SCIA ad efficacia differita) che caratterizzano esclusivamente gli interventi in materia edilizia. Resta chiara la sostanziale efficacia "condizionata" del titolo, anche per le fatuspecie in questione.

### 1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			1	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. a) e art. 6, c. 1, lett. a)
1. Manutenzione ordinaria	Attività edilizia libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittinazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)		
Interventi	edili	che riguardano le opere di riparazione, riinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti		

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		Attività edilizia libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	
2. Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW	Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. a-bis)		
3. Manutenzione straordinaria (leggiera)	Opere e modifiche necessarie per rimuovere e sostituire parti degli edifici nonché per realizzarvi ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso.	CILA <sup>9</sup>	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 6-bis

<sup>9</sup> Le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell'attività edilizia libera a interventi edili ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 6-bis, e disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 soggetti a permesso di costruire.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			SCLA <sup>10</sup>	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 22 c. 1, lett. a)
immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico dell'edificio, ivi compresa l'originaria destinazione d'uso, l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio.		Elementi costitutivi della farsispecie previsti dalla legge:	<ul style="list-style-type: none"> <li>* non alterino la volumetria complessiva degli edifici e</li> <li>* non comportino mutamenti urbanisticiamente rilevanti delle destinazioni di uso non modifichino la sagoma e i prospetti dell'edificio</li> <li>* non riguardino le parti strutturali dell'edificio</li> </ul>	Nel caso in cui la SCLA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione
4. Manutenzione straordinaria (pesante) Intervento di manutenzione				10 Vd. Nota n. 9.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI		
straordinaria di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio.	1.2.				
Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:					
▪ Opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio					
<b>5. Restauro e risanamento conservativo (leggero)</b> Interventi esigui rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicuarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il riavvio degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.	<b>GLA<sup>11</sup></b>	Nel caso in cui la GLA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett C), art. 6-bis,		
<b>6. Restauro e risanamento conservativo (pesante)</b>		<b>SCIA<sup>12</sup></b>	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett C), art. 22, c. 1, lett b)	


11 Vd. Nota n. 9.  
12 Vd. Nota n. 9.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			SCIA	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. d)
Interventi edili rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurargli la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.	1.2.		Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	
Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "teggeria"	7.	Interventi rivolti a trasformare gli organismi edili mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni	SCIA	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. d)


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	DETALLO
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.	Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.		




CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO
<b>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</b>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI</p> <p>non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell'edificio preesistente) e che non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. non aumenti il volume complessivo</li> <li>2. non modifichi la sagoma di edifici vincolati</li> <li>3. non modifichi i prospetti dell'edificio</li> <li>4. non comporti muramento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico</li> </ol> <p>Intervento di demolizione e ricostruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica</li> <li>* stessa sagoma dell'edificio preesistente, se vincolato ex D.Lgs n. 42 del 2004 (paesaggistico)</li> </ul>




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			D.P.R. n. 380/2001, art. 10, c. 1 lett. c), 20 e 23, c. 01 lett. a)	
o storico culturale)	scorsa modifica della sagoma dell'edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.		Nel caso di presentazione della SCA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.	
8. Ristrutturazione (cosiddetta "pesante")	Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:	Autorizzazione/silenzioso assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 o SCIA alternativa all'autorizzazione	Nel caso in cui l'autorizzazione o la SCIA alternativa all'autorizzazione si riferiscono ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezioni 1.1. o 1.2. La relativa istanza è presentata allo Sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
prospetto dell'edificio 3. cambio d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico	Costruzione di manufatti edili fuori terra o interrati.	Nuova costruzione di manufatto edilizio	Autorizzazione/silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.
				L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
10. Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo	Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni pianificate, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dai competenti organi comunali in sede di approvazione degli stessi		SCIA alternativa all'autorizzazione	<p>D.P.R. n. 380/2001, art 23, c. 01, lett b)</p> <p>Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.</p> <p>Nel caso in cui la segnalazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.2.</p>



CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO
piani o di riconoscione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di riconoscione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di riconoscione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.	RIFERIMENTI NORMATIVI
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora: * siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo * che contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
	Riferimenti normativi	Autorizzazioni	Riferimenti normativi	Autorizzazioni	
11. <b>Ampliamento segnaletica</b> Ampliamento di manufatti edili esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della segnaletica esistente fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla lettera e.6) dell'art.3, c. 1 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.	<b>fuori</b> silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Net caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	<b>di</b> silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.2) e 20
12. <b>Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria</b> Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.	<b>di</b> silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Net caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	<b>di</b> silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.2) e 20
13. <b>Realizzazione di infrastrutture e impianti</b> Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comprendono la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.	<b>di</b> silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Net caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	<b>di</b> silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.3) e 20


<sup>13</sup> Le Regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni. Restano comunque ferme le sanzioni penali previste dall'art. 44. In alternativa al permesso di costruire è ammessa la SCIA in caso di interventi di cui all'articolo 23 comma 01, lettere b) e c).

<sup>14</sup> Vedi nota n. 13.

<sup>15</sup> Vedi nota n. 13.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		Autorizzazione <sup>16</sup> / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
14.	Torri e tralicci Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricevrammittenti e di ripetitori per i servizi di tele comunicazione.	Nei casi in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.  L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e) e 20	
15.	Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.	Autorizzazione <sup>17</sup> / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001  L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20	

<sup>16</sup> Vedi nota n. 13.  
<sup>17</sup> Vedi nota n. 13.



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGGIMENTI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
legge:			
* che siano ubbizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili			
* che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee che non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.			D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.5)
16. <b>Manufatti leggeri in strutture ricettive</b>	<b>Attività libera</b>	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	
Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali rodotti, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Elementi costitutivi della			


REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI	
ATTIVITA'	fattispecie previsti dalla legge:	di	Autorizzazione/s / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nei casi in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	
17. Realizzazione pertinenze Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregiu ambientale e paesaggistico delle aree, qualifiche come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.	fattispecie previsti dalla legge: * che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, preventivamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, utilizzo e, ove paesaggistico, previsto, in conformità alle normative regionali di settore.	di	Autorizzazione/s / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	

Ju Vedi nota n. 13.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		18.	19.	
	<p>pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificato come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.</p> <p><b>Depositi e impianti all'aperto</b></p> <p>Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.</p>	<p><b>Autorizzazione<sup>19</sup> / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001</b></p> <p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.</p> <p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p><b>Autorizzazione<sup>20</sup> / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001</b></p> <p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.</p> <p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20


<sup>19</sup> Vedi nota n. 13.  
<sup>20</sup> Vedi nota n. 13.

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
20.	delle definizioni di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia urbanistica	Autorizzazione <sup>21</sup> / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.  L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. f) e 20
21.	eliminazione delle barriere architettoniche	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. b)

<sup>21</sup> Vedi nota n. 13.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI RISCHI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.
22. <b>Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)</b> Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche.	ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio	Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge che: • comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero • di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio	D.P.R. n. 380/2001, art 6-bis	
23. <b>Attività di ricerca nel sottosuolo</b>	Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • che siano eseguite in aree esterne al centro edificato	D.P.R. n. 380/2001, art 6, c. 1, lett. c)	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)
24. <b>Movimenti di terra</b>	Movimenti di terra	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:	D.P.R. n. 380/2001, art 6, c. 1, lett. d)	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	
25. Serre mobili stagionali	Attività libera	Nei casi in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	Nei casi in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e)
26. Opere contingenti e temporanee	Comunicazione	Opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-bis)
		• Opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee	• Destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità	
			• e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni	
27. Pavimentazione di aree pertinenziali	Attività libera	Nei casi in cui per la realizzazione		D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-ter)



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		28.	29.	
Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati	<p>dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquistati preventivamente (vedi sottosezione 1.3)</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-quater)</p> <p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquistati preventivamente (vedi sottosezione 1.3)</p>	<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquistati preventivamente (vedi sottosezione 1.3)</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-quater)</p>
Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici	<p>I pannelli solari fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.</p> <p><b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ai di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.</li> </ul>	<p>Attività libera</p>	<p>Attività libera</p>	<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquistati preventivamente (vedi sottosezione 1.3).</p>

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1	
36. <b>CILA (Clausola residuale)</b>	Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edili e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	Nei caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.		

**Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:**

- \* interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del


<sup>22</sup> Vedi nota n. 9.



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		CILA <sup>23</sup>	CILA <sup>24</sup>	
2001.				
31.	Attività di ricerca nel sottosuolo [in aree interne al centro edificato] Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi.  Elementi costitutivi della fatispecie desunti dalla legge: * che siano eseguite in aree interne al centro edificato	CILA <sup>23</sup>	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
32.	Movimenti di terra non inerenti all'attività agricola Movimenti di terra.  Elementi costitutivi della fatispecie desunti dalla legge: * non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali	CILA <sup>24</sup>	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
33.	Serre mobili stagionali [con strutture in muratura] Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento	CILA <sup>25</sup>	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1

<sup>23</sup> Vedi nota n. 13.  
<sup>24</sup> Vedi nota n. 13.  
<sup>25</sup> Vedi nota n. 13.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		CILA	SCIA	
dell'attività agricola. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:	34. Realizzazione di pertinenze minori Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: ■ che presentano strutture in muratura	■ CILA che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e/6) e 6-bis, c. 1
	35. Varianti in corso d'opera a permessi di costruire	■ SCIA Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art 22, commi 2 e 7



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			Regime di costruzione	Regime di modifica
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.				

**Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:**

Varianti in corso d'opera che:


- \* non incidono sui parametri urbanistici
- \* non incidono sulle volumetrie
- \* non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso e non modificano la categoria edilizia
- \* non alterano la sagoma dell'edificio
- \* qualora sottoposta a



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			SCIA	Nei casi in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.
36. vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.	Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali	{anche a fine lavori}	Varianți a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.	D.P.R. n. 380/2001, art. 22, c. 2-bis

**Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:**

- Varianti in corso d'opera che non configurano una variazione essenziale



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		Autorizzazione*	Autorizzazione/	
37.	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali Varianti a permessi di costruire.	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Net caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 22, c. 2-bis
	Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: " che configurano una variazione essenziale		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
38.	Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Net caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 23-bis, c. 4
			L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
39.	Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica Salvo diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Net caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 23-ter, c. 1 e 10, c. 2
			L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla	


<sup>26</sup> Vd. nota n. 13.  
<sup>27</sup> Vd. nota n. 13.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; abis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.	convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.		
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Salvo diversa previsione da parte delle leggi regionali, tale comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:</li> </ul> <p>a) residenziale;</p> <p>abis) turistico-ricettiva;</p> <p>b) produttiva e direzionale;</p> <p>c) commerciale;</p> <p>d) rurale.</p>	<p>Nei caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono</p> <p>D.P.R. n. 380/2001, art 36</p>
43. Permesso di costruire in saturazione			

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	DETALLO
interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01 del d.P.R. n. 380 del 2001, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.	Autorizzazione	<p>necessari altri titoli di legittimazione, vecchi sottosezione 1.1.</p> <p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interventi edili in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA presentata nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 o in difformità da essa;</li> <li>▪ se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda</li> </ul>



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		SCIA	SCIA	
41.	SCIA in sanatoria	<p>Interventi realizzati in assenza di SCIA, o in conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interventi edilizi realizzati in assenza di SCIA, o in conformità da essa,</li> <li>- se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione</li> </ul>	<p>Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.</p>	D.P.R. n. 380/2001, art. 37




**1.1. Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990)**

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		43.	44.	
Interventi edili riconducibili alla tabella di cui all'Allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	Autorizzazione	<p>L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	<p>L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3 – Allegato I, attività categorie B e C
		<p>Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere sottoposte a VIA o AIA.</p>	<p>Autorizzazione più autorizzazione/silenzio-assenso decorso il termine di 90 giorni</p>	D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis


ATTIVITÀ	RECEZIONE AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	
45.	Interventi edili che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
46.	Interventi che rientrano fra gli interventi di Rete entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
47.	Interventi edili in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità	Autorizzazione più SCLA	La segnalazione deve essere presentata, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire, quale allegato ai modulo per la presentazione della relativa istanza.




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		Autorizzazione	Autorizzazione	
48.	Interventi edili in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.		D.P.R. n. 380/2001, art. 94
49.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	L'istanza deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	Autorizzazione	D.Lgs. n. 42/2004, art. 21, c. 4 e 22
50.	Interventi su immobili vincolo idrogeologico	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	Autorizzazione	D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923




ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO		CONFERENZA DI SERVIZI		RIFERIMENTI NORMATIVI	
51.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fase di rispetto dei corpi idrici)	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art 115, c 2 R.D. n. 523/1904			
52.	Costruzioni in area di rispetto del mare	Autorizzazione	(E' prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.) All'art 49 cod. nav. dal titolo "devozione di opere non amovibili" è previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto, le opere "non amovibili" restano acquisite allo Stato (o Regione, Comune...) senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zone costiere che, secondo il Codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di facile rimozione (senza essere incardinata al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc...). L'autorizzazione paesaggistica, definita quale atto autonomo e presupposto tanto	D.P.R. n. 380/2001, art 8 Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art 49 D.Lgs. n. 42/2004, art 142,			



ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		<p>del permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l'intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l'ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest'ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell'autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti.</p> <p>È possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.</p>	
53.		<p>L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	<p>D.Lgs. n. 374/1990, art. 19</p>



ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI	RIFERIMENTI NORMATIVI
54.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unicamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.  L. n. 394/1991, art. 13
55.	Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.  D.P.R. n. 357/1997, art. 5 D.P.R. n. 120/2003
56.	Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali	Autorizzazione più	a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale)  La documentazione o l'istanza devono essere presentate, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.  L. n. 447/1995, art. 8,commi 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011  b) Autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI		RIFERIMENTI NORMATIVI
produttive soggette a documentazione di impatto acustico.				
57.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	Autorizzazione più Comunicazione asseverata	La comunicazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.	D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c.1
58.	Cantieri in cui operano più imprese esentivici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	Autorizzazione più Comunicazione	La comunicazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire.	D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

**1.2. CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)**

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI INFORMATIVI
		CILA/SCIA più autorizzazione	CILA/SCIA più autorizzazione /silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni	
59.	Intervenuti edifici riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.		D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art 3 - Allegato I, attività categorie B e C
60.	Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.		D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
61.	Interventi edili che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
62.	Interventi che rientrano fra gli interventi di Neve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica , e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI DIRIGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
63.	Interventi edili in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità	SCIA unica	La segnalazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica. D.P.R. n. 380/2001, art. 93
64.	Interventi edili in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
65.	Interventi avvenuti ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
66.	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
67.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
68.			(È prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che stia già concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.) All'art. 49 cod. nav. dal titolo "deboluzione di opere non amovibili" è previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto, le opere "non amovibili" restano acquisite allo Stato [o Regione, Comune...] senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zone costiere che, secondo il Codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di facile rimozione [senza essere incardinate al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc...]. L'autorizzazione paesaggistica, definita



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		<p>Quale atto <i>autonomo e presupposto</i> tanto del permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l'intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l'ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest'ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell'autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti.</p> <p>È possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.</p>	
69.			<p>L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune confocalmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non ha effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p><b>CILA/SCIA più autorizzazione</b></p>

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
70.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	CILA/SCIA più autorizzazione	<p>L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>
71.	Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	CILA/SCIA più autorizzazione	<p>L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>
72.	Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico.	<p>a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale)</p> <p>b) CILA/SCIA più autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)</p>	<p>a) La comunicazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA Unica</p> <p>b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto</p>

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DIRETTIVA AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		<p>la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dall' ricevimento dell'Istanza.</p>	
73.		<p>Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e normale, armato, precompresso e a struttura metallica</p>	<p>La comunicazione asseverata deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA Unica.</p> <p>D.P.R. n. 330/2001, art. 65, c. 1</p>
74.		<p>Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno</p>	<p>La comunicazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla SCIA Unica.</p> <p>D.lgs. n. 81/2008, art. 99</p>



**1.3. Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001)**

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>REGIME AMMINISTRATIVO</b>	<b>CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>
75.	Interventi edili riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	Autorizzazione	D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attività categorie B e C
76.	Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.	Autorizzazione /Silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune  D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis
77.	Interventi edili che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona tutela sottoposta a paesaggistica.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune  D.Lgs. n. 42/2004, art. 146

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			Autorizzazione	D.P.R. n. 139/2010
78.	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, riconducibili in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune		
79.	Interventi edili in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità	SCIA	La segnalazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 93
80.	Interventi edili in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 94




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	
81.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
82.	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 152/2006, art 61, c 5 R.D. n. 3267/1923
83.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 152/2006, art 115, c 2 R.D. 523/1904
84.	Costruzioni in area di rispetto del marittimo	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art 8 Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art 49 D.Lgs. 42/2004, art. 142



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		AutORIZZAZIONE	CONCESSIONE	
85.	Costruzioni o opere in prossimità della linea mare in territoriale	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 374/1990, art. 19
85.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	L. n. 394/1991, art. 13
87.	Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 357/1997, art. 5 D.P.R. n. 120/2003
88.	Impianti produttive o attività soggette a documentazione di impatto acustico.	a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale)  b) autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)	La comunicazione o l'istanza sono presentate allo sportello unico del Comune	L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		COMMUNICAZIONE ASSEVERATA	COMMUNICAZIONE	
83.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato, precompresso e a struttura metallica	Comunicazione asseverata	La comunicazione asseverata è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c.1
90.	Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	Comunicazione	La comunicazione è presentata allo sportello del Comune	D.Lgs. n. 81/2008, art. 99
91.	Agibilità	Ai fini dell'agibilità, la segnalazione è presentata con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopravvivenze, totali o parziali;	SCIA	D.P.R. n. 380/2001, art. 24


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
c) interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.			
92.	Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica	Comunicazione asseverata	D.P.R. n. 380/2001, art 65
93.	Comunicazione di fine lavori	Comunicazione	D.P.R. n. 380/2001
94.	Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	Comunicazione	D.P.R. n. 462/2001, artt. 2 e 5



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
95.	Messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore	Communication	D.P.R. n. 162/1999, art. 12	

### 3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
96.	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili oltre determinate soglie di potenza:	D.Lgs. n. 387/2003, art.12	Autorizzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Eolico &gt; 60 kW</li> <li>* Fotovoltaico &gt; 20 kW</li> <li>* Biomasse &gt; 200 kW</li> <li>* Biogas &gt; 250 kW</li> </ul>



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
▪ Idroelettrico <sup>e</sup> geotermico <sup>e</sup> kW <sup>28</sup>	>100		
97.	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia	SCIA <sup>29</sup>	I lavori oggetto della segnalazione possono essere avviati discorsi 30 gg dalla presentazione D.Lgs. n. 387/2003, art. 12, c. 5
98.	Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili	Comunicazione <sup>30</sup>	D.Lgs. n. 28/2011, art. 6, c. 11

<sup>28</sup> Salvo che non rispettino le condizioni di cui al paragrafo 12.7 del DM sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 nel qual caso, se con potenza fino a 200 kW, fanno una mera comunicazione;


<sup>29</sup> Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione di tale procedura agli impianti di potenza nominali fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazione diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica.  
<sup>30</sup> Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
99. Realizzazione di impianti solari termici qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: i. siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	Comunicazione	D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 1	
100. Realizzazione di impianti solari termici qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: i. gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici; i. gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.	Comunicazione	D.Lgs. n. 28/2011, art 7,c.2 D.P.R. n. 380/2001, artt. 6, c. 2, lett. a) e 123, c. 1	

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
101.	Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del d.lgs. n. 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici	<b>Comunicazione</b>	D.lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 5 D.P.R. n. 380/2011, art. 6
102.	Realizzazione di impianti di produzione di biomelanolo di con capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora	<b>Autorizzazione/silenzio assenso</b>	D.lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. a)
103.	Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti alla previsione dell'articolo 6, comma 11, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e di unità di microgenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27	<b>Comunicazione</b>	D.lgs. n. 28/2011, art. 7-bis

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
della legge 23 luglio 2009, n. 99,			
104.	Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi	Autorizzazione	D.lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. b)
105.	Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380	Comunicazione asseverata	D.P.R. n. 380/2001, art 125



### SEZIONE III - AMBIENTE

#### 1.1. AIA - Autorizzazione integrata ambientale

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			D.Lgs. n.152/2006, Parte II, Titolo III-bis D.Lgs. n. 152/2006, art. 29- <i>nonché</i> c.1	D.Lgs. n. 152/2006, art. 29- <i>nonché</i> c. 4
1. Realizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale di una installazione in cui si svolgono una o più attività elencate all'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006	Autorizzazione			
Rinnovo/Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le installazioni esistenti				
2. Modifica non sostanziale di impianti già in possesso di AIA	Autorizzazione /Silenzio assenso			
3. Voltara dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Comunicazione			

#### 1.2. VIA - Valutazione di impatto ambientale

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III D.M. n. 52/2015	D.Lgs. n. 152/2006, comma 3 e dell'art. 26 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 tutte le intese, autorizzazioni, licenze, pareri concessioni, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale sono acquisiti nell'ambito del procedimento di VIA e sono sostituiti o coordinati nel provvedimento di VIA.
4. Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di VIA: * elencati agli allegati II e III alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006; * elencati nell'allegato II alla Parte Seconda dei d.lgs. n. 152/2006 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello sviluppo della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre	Autorizzazione			

ATTIVITÀ		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI	
ATIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	AMMINISTRATIVI	REGIME AMMINISTRATIVO	AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
impatti negativi significativi sull'ambiente;	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ modificate o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possono produrre impatti negativi significativi sull'ambiente;</li> <li>▪ elencati all'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 qualora si tratti di opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;</li> </ul>	<p>Per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle Province Autonome, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L. 241/90 nell'ambito della Conferenza di Servizi della VIA vengono acquisiti tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'opera o intervento</p>			
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ elencati nell'allegato IV, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome", l'autorità competente valuti che possono produrre impatti negativi significativi sull'ambiente.</li> </ul>	<p>Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;</li> <li>▪ le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla Parte Seconda</li> </ul>	<p>Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità comprende, se necessario, la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97</p>	<p><b>Autorizzazione</b></p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III, art.20 D.M. n. 52/2015</p>

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI DIREMMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>del D.Lgs. n. 152/2006 la cui realizzazione potenzialmente possa produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* eiencafi nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome";</li> </ul>			
<b>1.3. AIA - Autorizzazione unica ambientale</b>	<b>REGIME AMMINISTRATIVO</b>	<b>CONCENTRAZIONE DI DIREMMI AMMINISTRATIVI</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>
6.	Realizzazione di impianti non soggetti ad AIA e/o a VIA nel caso in cui siano assoggettati al rilascio, alla fornitura, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:	È fatta salva la possibilità, per il gestore, di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggetta solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale	D.P.R. n. 59/2013, art. 3
	a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;		
	b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effuenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;		
	c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;		
	d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;		
	e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8,		

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		Autorizzazione	Assenso	
commi 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;				
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;				
e) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.				
7. Modifica sostanziale di impianto AUA	Autorizzazione			D.P.R. n. 59/2013, art. 6 D.P.R. n. 59/2013, art. 5
Rinnovo dell'AUA				
8. Modifica non sostanziale di impianti AUA	Autorizzazione /Silenzio assenso			D.P.R. n. 59/2013, art. 6

#### 1.4. Emissioni in atmosfera

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		Autorizzazione	Assenso	
9. ■ installazione di nuovo stabilimento che produce emissioni in atmosfera trasferimento da un luogo all'altro di uno stabilimento che produce emissioni in atmosfera ■ modifica sostanziale di uno stabilimento esistente ■ rimozione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera	Autorizzazione			Nell'ipotesi di avvio di manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riussire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, l'autorizzazione comprende la comunicazione al Comune che può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.
10. Messa in esercizio dello stabilimento	Comunicazione			D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 6
11. Modifica non sostanziale dello stabilimento	Autorizzazione /Silenzio assenso			D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 6
12. ■ installazione ■ modifica di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente	Autorizzazione /Silenzio assenso			D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II dell'Allegato IV alla Parte V D.P.R. n. 59/2013, art. 7 - Allegato I


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
gli impianti e le attività in deroga elencati nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del d.lgs. n.152/2006 per i quali sono previste autorizzazioni di carattere generale	essere acquisita nell'ambito dell'AUA. Nei casi di impianti o stabilimenti in deroga soggetti a VIA e/o AIA, questo titolo è acquisito nell'ambito del procedimento di VIA o di AIA		
1.5. Gestione rifiuti			
ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
13. Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per le seguenti attività di gestione dei rifiuti elencate all'articolo 8, comma 1 del D.M. n. 120/2014:	D.lgs. n. 152/2006, art.212 D.M. n. 120/2014, art. 15	a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani; b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) categoria 3- bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65; d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;	Autorizzazione



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI RISCHI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi; f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto; h) categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi; i) categoria 9: bonifica di siti; j) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.			D.Lgs. n. 152/2006, art 212, c.5 D.M. n. 120/2014, art 16, lett.a), b), c)

Iscrizione all'Albo mediante procedura semplificata per:

- \* aziende speciali, consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni
- \* produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché di produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno
- imprese che effettuano la raccolta e trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65



ATIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
14.	Rinnovo dell'iscrizione all'Albo  Proseguzione delle attività in pendenza di procedura di rinnovo dell'iscrizione all'Albo da parte di imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o certificati UNI-EN ISO 14001.	Comunicazione	D.M. n. 120/2014, art. 22  D.Lgs. n. 152/2006, art. 209, c. 1 D.M. n. 120/2014, art. 22, c. 3	
15.	Realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti anche pericolosi	Autorizzazione	D.Lgs. n. 152/2006, art. 208  Nel caso di impianti sottoposti a VIA, la VIA, ai sensi dell'art. 14, c. 4, della L. 241/90, comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominato necessari per la realizzazione dell'impianto. Nel caso di impianti sottoposti ad AIA, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/06 è compresa e sostituita dall'AIA (ex Allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06)  Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento/recupero rifiuti.  Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di smaltimento/recupero rifiuti	D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 19  D.Lgs. n. 152/2006, art. 208 del D.Lgs. n. 152/06  D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15

### 1.6. Inquinamento acustico

ATIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			Autorizzazione	
15.	Attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.	Autorizzazione	L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011	
17.	Attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore non superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.	Comunicazione	L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011	
18.	Valutazione preventiva del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di: a) scuole e asili nido b) ospedali c) case di cura e di riposo d) parchi pubblici urbani ed extraurbani e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art. 8 della l. n. 447/1995.	Comunicazione	L. n. 447/1995, art. 8, c. 3	
19.	Svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, anche in deroga ai valori limiti.	Autorizzazione	L. n. 447/1995, artt. 4 e 6	
ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			Autorizzazione	
20.	Nuovo Scarico di acque reflue industriali recipienti e rinnovo - in rete fognaria pubblica - in corpo idrico superficiale o sul suolo		D.Lgs. n. 152/2006, artt. 124-125	
21.	* Trasferimento dell'attività	Autorizzazione	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12	

### 1.7. Scarichi idrici

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
Mutamento destinazione d'uso ■ dell'insediamento/edificio/stabilimento ■ Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edificio/stabilimento da cui derivi uno scarico di acque reflue avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico presidente			D.lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12	
22. ■ Trasferimento dell'attività ■ Mutamento destinazione d'uso ■ dell'insediamento/edificio/stabilimento ■ Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edificio/stabilimento da cui derivi uno scarico di acque reflue <b>non</b> avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico presidente	Comunicazione		D.lgs. n. 152/2006, art.124, c 8	
23. Riavvio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali recipitante - in corso idrico superficiale o sul suolo - in rete fognaria pubblica	Autorizzazione		D.lgs. n. 152/2006, art.107, c. 3	
24. Smaltimento in fognatura di rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili	Comunicazione		D.lgs. n. 152/2006, art. 165, c. 2	
25. Approvvigionamento idrico da fonti diverse rispetto al pubblico acquedotto di distribuzione.	Comunicazione		D.lgs. n. 152/2006, art. 104, c. 5 D.M. 28 luglio 1994	
26. Scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi.	Autorizzazione			
1.8. Digue				
27. Operazioni di invaso, sgialamento, stangamento e silenzio	Autorizzazione /Silenzio	Quando l'invaso artificiale o la	D.lgs. n. 152/2006, art. 114, commi 2 e 3	
ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
27. Operazioni di invaso, sgialamento, stangamento e silenzio	Autorizzazione /Silenzio	Quando l'invaso artificiale o la	D.lgs. n. 152/2006, art. 114, commi 2 e 3	

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		assenso	diga siano ricompresi in un sito natura 2000 o in sua prossimità, è necessario sottoporre il progetto a valutazione di incidenza (V.Inc.A) ai sensi dell'art. 5 del dpr 357/97 e s.m.i. In tale caso è necessario procedere ad autorizzazione espressa in ragione delle previsioni di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".	
manovra degli scarichi delle dighe	assenso			

### 1.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		Autorizzazione /Silenzio assenso	Autorizzazione	
28. Utilizzo da parte dei consorzi di bonifica e irriguo delle acque fluenti nei canali per usi diversi da quello irriguo				D.Lgs. n. 152/2006, art. 166, c. 1
29. Immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o saltastri o di terreni litoranei emersi;				D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 1, lett a) e 2 D.M. n. 173/2016
30. Immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove non sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale				Sono esclusi i nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale
31. Movimentazione dei fondali marini connessa all'attività di posa in mare di cavi e condotte				D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 1 e 3
				Nel caso di cavi e condotte sottoposti a Via, l'autorizzazione alla movimentazione dei fondali è acquistata nell'ambito del procedimento di VIA
32. Ripristino, senza aumenti di cubatura, delle opere immerse in mare			Comunicazione	D.Lgs. n. 152/2006, art. 109
33. Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento				D.Lgs. n. 152/2006, art. 110

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
refusi	Utilizzazione agronomica degli effuenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del dlgs. 152/2006, e da piccole aziende agroalimentari.	Comunicazione	D.lgs n. 152/2006, art. 112, c. 1 D.L. n. 5046/2016

16G00237



---

---

VITTORIA ORLANDO, *redattore*



DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2016-SOL-013) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## **MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ <b>56,00</b>
---	----------------

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5<sup>a</sup> SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**  
(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale	€ <b>302,47</b>
- semestrale	€ <b>166,36</b>

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)* (di cui spese di spedizione € 20,95)*	- annuale € <b>86,72</b> - semestrale € <b>55,46</b>
--	---

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5<sup>o</sup> Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTI 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 2 0 1 1 6 1 1 2 6 \*

€ 10,00

